



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 271 LEGISLATURA N. X

delibera
1015

DE/PN/SVM Oggetto: LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale
0 NC 2019/2020. Disposizioni urgenti

Prot. Segr.
1120

Venerdì 30 agosto 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di consentire l'esercizio dell'attività venatoria così come di seguito indicato:

Nei giorni **01 - 04 - 08 e 11 settembre** è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Nei giorni **01, 04, 08 e 11 settembre**:

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
- E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.
- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nelle giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12.30 e 19:00-19:30) come di seguito specificato:

Addestramento e allenamento cani

Di consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani anche nei seguenti giorni:

07 e 12 settembre dalle ore 06:00 alle ore 18:00.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriseioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii.;

Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";

Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm. e ii.;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. n. 528 dell'08 maggio 2019 Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente: "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020"

DDPF n. 147 del 17 luglio 2019 DPR n. 357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza.

DDPF n. 157 del 02 agosto 2019 DPR n. 357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza. Integrazione del DDPF n. 147 del 17 luglio 2019.

D.G.R. n. 984 del 07/08/2019 "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020."

D.G.R. n. 1012 del 29/8/2019 ad oggetto "Richiesta di parere alla competente commissione Assembleare permanente sullo schema di Deliberazione concernente " L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020 disposizioni urgenti" ;

MOTIVAZIONE

Con D.G.R. n. 984 del 07.08.2019, la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio regionale 2019/2020.

La Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, il WWF Italia Ong Onlus, la LIPU Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, l'E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali e la LAV Onlus Anti Vivisezione hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Con Decreto n. 162/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto l'istanza per la concessione di misure cautelari per le giornate 1, 4, 7, 8, 11 e 12 settembre 2019 alle specie Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Tortora, Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza e Quaglia e per le giornate anteriori al 18.09.2019 per le specie Moriglione, Pavoncella, Starna e Pernice rossa in attesa della decisione collegiale prevista per il giorno 18.09.2019.

Sulla questione relativa al riesame della situazione venutasi a creare a seguito del Decreto di sospensione TAR Marche n. 162/2019 la Giunta regionale ha richiesto alla PF Avvocatura regionale un parere che è acquisito agli atti dal quale si evince che nel riesaminare il provvedimento è necessario che vada valorizzato il parere reso da ISPRA disponendo la preapertura limitatamente alle specie per le quali l'Istituto ha espresso un avviso favorevole.

Il provvedimento in esame pertanto è stato predisposto nel rispetto di tale parere.

Le specie cacciabili sono stabilite dall'art. 18 della L. n. 157/92 che fissa i termini entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie, in relazione alle situazioni ambientali, previo parere dell'ISPRA e preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

La direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso").

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale

A tal proposito l'ISPRA con il parere espresso per la redazione del Calendario venatorio regionale 2019/2020, prot. n. 14229 del 19.03.2019, ha stabilito che per la Cornacchia grigia, la Gazza e la Ghiandaia, è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Nello stesso parere per il periodo di addestramento ed allenamento cani l'ISPRA consiglia di "posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)".

Con L.r. n. 44/18 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria." al comma 1 è stato stabilito che i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 assicurando pertanto una adeguata pianificazione nei termini di legge. La preapertura non è comunque consentita nei siti Rete Natura 2000.

La stessa legge regionale è stata oggetto di verifica da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha proposto al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15827 del 15.11.2018, l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale limitatamente all'articolo 2 concernente le modalità di annotazione sul tesserino venatorio facendo salvo pertanto quanto disposto in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria.

L'esercizio venatorio, e l'addestramento e l'allenamento dei cani, sono attività consentite secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Ogni cittadino in possesso dei requisiti di legge e subordinatamente al versamento delle tasse di concessione governative e regionali può esercitare tali attività nei suoi pieni diritti. In questa fase, in via del tutto cautelativa, ed in considerazione delle condizioni di legge e delle indicazioni tecniche soprarichiamate, nonché del ristretto periodo temporale a cui fa riferimento il presente atto, tenuto poi conto della *ratio* conservazionista si è uniformato il presente provvedimento al parere dell'ISPRA.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1012 del 29.08.2019, ha richiesto il parere alla competente Commissione assembleare permanente.

La II Commissione assembleare permanente ha espresso parere favorevole n.170 del 30.8.2019 formulando le seguenti osservazioni:

- 1) Valuti la Giunta Regionale l'opportunità di prevedere in preapertura anche il prelievo del colombaccio, nei limiti di quanto esposto nel parere formulato dall'I.S.P.R.A. e pervenuto alla Giunta Regionale in data 21.3.2019;
- 2) Valuti la Giunta Regionale l'opportunità di prevedere in preapertura anche il prelievo della tortora secondo quanto disposto dal Piano di Gestione Nazionale della tortora selvatica di luglio 2019, attualmente all'esame del tavolo interregionale attivato in conferenza Stato-Regioni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) Valuti la Giunta Regionale di limitare le giornate di preapertura per le specie indicate ai punti 1) e 2) (colombaccio e tortora) ai giorni di domenica 1 e domenica 8 settembre;
- 4) Valuti la Giunta Regionale l'opportunità di posticipare l'orario di apertura della mattina dalle 5,30 alle 6,00 e di spostare l'orario di chiusura della mattina dalle 12,00 alle 12,30. Resta invariato l'orario del pomeriggio, dalle 17 alle 19.

In merito alle osservazioni formulate dalla II Commissione assembleare si ritiene, rispetto al primo punto, di prevedere in pre-apertura il prelievo del colombaccio, in linea con quanto espresso dall'ISPRA con il citato parere (pag. 6).

Con riferimento al secondo punto, sempre in considerazione della necessità di attenersi al parere dell'ISPRA e dell'Avvocatura regionale, si ritiene opportuno non accogliere quando proposto.

Riguardo al terzo punto si ritiene possibile ampliare le giornate di preapertura per la sola specie del colombaccio anche nei giorni **4 e 11 settembre**, mentre per il quarto punto, per evitare disfunzioni e facilitare il controllo e la vigilanza, si ritiene di lasciare un orario unico come già stabilito nella DGR n. 984/2019.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale la seguente proposta:

- di consentire l'esercizio dell'attività venatoria così come di seguito indicato:

Nei giorni **01 - 04 - 08 e 11 settembre** è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Nei giorni **01, 04, 08 e 11 settembre**:

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
- E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.
- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nelle giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12.30 e 19:00-19:30) come di seguito specificato:

Addestramento e allenamento cani

Di consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani anche nei seguenti giorni:

07 e 12 settembre dalle ore 06:00 alle ore 18:00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraccini)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 1 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)